

Sentenza n. 4580/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 5734/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Nosengo ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5734/2016** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio
dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il
difensore avv. **[REDACTED]**

ATTRICE

contro

dell'avv.
TORINO, elettivamente domiciliata i
difensore

TORINO presso il

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria *ex art. 183 n. 1 c.p.c.* depositata in data 27.9.2016.

Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2016.

pagina 2 di 5

Firmato Da: NOSENGO VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 128831



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] lamentando, in via principale, che il T.A.E.G. indicato nel contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 30.7.2012 dalla società attrice e dalla [REDACTED]

[REDACTED], fosse inferiore rispetto a quello effettivamente applicato.

La società attrice, pertanto, instava per l'accertamento della nullità, a norma dell'art. 117, co. 6, T.U.B., della clausola del contratto di mutuo avente ad oggetto l'indicatore sintetico di costo (T.A.E.G./I.S.C.) ed invocava l'applicazione alla fattispecie del tasso di interesse sostitutivo previsto a fini sanzionatori dall'art. 117, co. 7 T.U.B.

Per l'effetto, domandava, altresì, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 35.492,06 pari agli interessi a suo avviso illegittimamente percepiti dall'Istituto di credito.

In via subordinata, parte attrice deduceva l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in contratto, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c., con conseguente rideterminazione del tasso di interesse a quello previsto *ex lege*.

Si costituiva in giudizio la società convenuta [REDACTED] la quale, contestando integralmente la fondatezza delle pretese *ex adverso* dedotte, ne chiedeva la reiezione.

In particolare, la società convenuta eccepeva la non riconducibilità all'alveo di applicazione dell'art. 117, co. 6, T.U.B. dell'ipotesi dedotta nel caso di specie, ovvero l'asserita difformità tra l'indicazione del T.A.E.G. pubblicizzata, nonché dedotta nel contratto, ed il costo del finanziamento effettivamente applicato.

Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., il precedente G.I., al quale questo giudice è succeduto, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. alli 3.10.2018.

Costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento in ordine all'asserita nullità della clausola determinativa del T.A.E.G./I.S.C. contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti in data 30.7.2012.

Alla luce della prospettazione attorea, la nullità della predetta clausola contrattuale conseguirebbe alla difformità tra il T.A.E.G. riportato nel contratto, pari all'8,97 %, e quello, superiore, asseritamente applicato dall'Istituto di credito convenuto, determinato dalla perizia attorea nella misura del 9,13 % o del 9,72 % (cfr. perizia tecnica sub. doc. 5 in allegato all'atto di citazione).

Sul punto parte attrice ha evidenziato come nel calcolo dell'indicatore di costo non sarebbero state inclusi le spese di istruttoria per € 1.820,00, le spese iniziali di perizia pari ad € 251,68, l'imposta sostitutiva pari ad € 455,00, i premi polizze assicurative per € 1.724,45.

In ordine all'ultima voce di costo, ovvero i premi per le due polizze assicurative sottoscritte dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] per rischio di infortunio, decesso e/o malattia dei mutuatari, veniva segnalato dalla [REDACTED]

pagina 3 di 5



Sentenza n. 4580/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 5734/2016

società attrice, in ragione della coincidenza tra il *dies a quo* di efficacia della polizza (30.7.2012) e la data di stipula del mutuo, il collegamento funzionale tra le assicurazioni ed il mutuo sottoscritto.

Alla luce delle risultanze processuali, la domanda attorea volta alla declaratoria di nullità della clausola determinativa del T.A.E.G./I.S.C. per asserita violazione delle prescrizioni in materia di trasparenza bancaria risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata in ragione delle argomentazioni che seguono.

In primo luogo, si osserva che dal testo del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti si evince la compiuta indicazione del T.A.E.G. del finanziamento.

A norma dell'art. 2 del predetto contratto, *"nel calcolo del TAEG è incluso anche il premio relativo alla Polizza Assicurativa abbinata al presente finanziamento e formalizzata con atto a parte"* (v. contratto di mutuo ipotecario sub. doc. 1 parte attrice).

La medesima circostanza si ricava, altresì, dal doc. 5 prodotto dalla società convenuta, la c.d. "videata" del portale del credito, la quale include tra le condizioni economiche del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti il "premio per la polizza obbligatoria business sempre", nonché il premio per la "polizza" incendio, la cui inclusione nel costo del credito non è peraltro contestata da parte attrice (cfr. doc. 5 parte convenuta).

In ogni caso, non risulta condivisibile la conseguenza che la società attrice intende trarre sul piano giuridico dalla difformità tra il costo del credito concretamente applicato al rapporto contrattuale e quello pubblicizzato in sede di stipula del contratto nonché dedotto nel medesimo.

Come noto, infatti, il c.d. I.S.C./T.A.E.G. non costituisce un tasso di interesse od una condizione economica da applicarsi al rapporto di credito, bensì *"un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi"* (cfr. Decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 4953 del 26.5.2016; v. anche C. Appello Torino, n. 2241/2017).

In altri termini, l'eventuale erronea indicazione dell'I.S.C./T.A.E.G. non rende il finanziamento maggiormente oneroso per il cliente, limitandosi, invero, a non consentire al medesimo una puntuale conoscenza delle condizioni economiche del credito concessogli.

Dall'erronea indicazione dell'I.S.C./T.A.E.G. conseguirebbe, a ben vedere, un'eventuale responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito per violazione dell'obbligo di trasparenza in sede di formazione del contratto, accertamento che è precluso a questo giudice in quanto non dedotto in giudizio dalla difesa attorea.

Ne consegue l'inconferenza, rispetto al caso di specie, della pretesa nullità della clausola contenente l'I.S.C./T.A.E.G. a norma dell'art. 117, co. 6, T.U.B., nonché delle conseguente applicazione del tasso di interesse previsto a scopo sanzionatorio dall'art. 117, co. 7, T.U.B.

La nullità della clausola invocata da parte attrice, invero, sarebbe prospettabile unicamente laddove il cliente della banca rivestisse la qualità di consumatore, atteso che soltanto in tale circostanza l'ordinamento, all'art. 125 bis, co. 6, T.U.B., ricollega alla violazione degli obblighi di trasparenza l'invalidità della clausola contrattuale.

Nel caso di specie, peraltro, la configurabilità della qualifica di consumatore in capo alla società attrice è *ex se* preclusa dalla natura imprenditoriale della persona giuridica.



Sentenza n. 4580/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 5734/2016

Inoltre, la stessa società attrice nelle proprie difese qualifica la condotta tenuta della controparte in sede di stipula del contratto quale condotta di pubblicità ingannevole nei confronti del cliente.

Orbene, come noto, l'ordinamento ricollega alla violazione delle norme di comportamento in sede contrattuale unicamente la responsabilità risarcitoria dell'autore e non anche l'invalidità dell'atto.

Infine, in ordine alla domanda sollevata da parte attrice in via subordinata, la medesima risulta infondata in quanto le parti e, segnatamente, la società mutuante, hanno compiutamente indicato il tasso di interesse sul capitale concesso a mutuo.

In particolare, il contratto di mutuo di cui è causa determina il tasso di interesse applicato al rapporto *de quo* individuandolo nella misura pari a un dodicesimo della somma tra una "quota fissa nominale annua pari a 7, 50 punti percentuali", c.d. spread, e una quota variabile, l'Euribor (cfr. art. 2 contratto di mutuo sub. doc. 1 in allegato all'atto di citazione).

Alla stregua delle argomentazioni che precedono deve, dunque, ritenersi l'infondatezza delle domande attoree con conseguente reiezione delle medesime.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e pertanto, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al decreto n. 55/2014, sono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta le domande formulate dalla società [REDACTED];

dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] a rimborsare ad

s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, IVA e c.p.a.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino, 3.10.2018

Il Giudice Unico
dott.ssa Vittoria Nosengo

